

COMUNE DI LACCO AMENO



020210012210

PROTOCOLLO GENERALE

UO: FIN

PROT. N. 0012210/I del 22/11/2021



COMUNE DI LACCO AMENO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 39 del 18.11.2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di novembre alle ore 19:20 e in prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 12.11.2021, prot. n. 11844, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. Dante De Luise.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° 12, oltre al Presidente ed assenti zero come segue:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	Pascale Giacomo	SI	-
2	Zavota Giovangiuseppe	SI	-
3	Monti Pietro	SI	-
4	Calise Ciro	SI	-
5	De Luise Dante	SI	-
6	De Siano Giovanni	SI	-
7	Tufano Carla	SI	-
8	Calise Giacinto	SI	-
9	Monti Carmela	SI	-
10	De Siano Domenico	SI	-
11	Silvio Aniello	SI	-
12	Di Meglio Antonio	SI	-
13	Vespoli William	SI	-
Totale		 tredici 	 zero

Con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Comunale, **Dott. Andrea Pettinato**, e dell'Assessore Comunale esterno **Avv. Leonardo Mennella**.

Prima di passare alla votazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, prende la parola l'Assessore al Bilancio Giacinto Calise, il quale illustra al Consiglio lo spirito dell'iniziativa, soprattutto per venire incontro alle esigenze di rateizzazione del debito.

Interviene nella discussione il Consigliere Domenico De Siano, il quale afferma che l'istituto della rateizzazione è già da tempo previsto dalla legge e che pertanto la previsione regolamentare è semplicemente e doverosamente conforme al dettato normativo, dichiarando altresì che la rinuncia alla fideiussione prevista dalla proposta di regolamento mette in pericolo la effettività della riscossione delle entrate da parte dell'Ente, chiedendo pertanto garanzie per ottenere entrate certe e invitando ad una riflessione circa l'opportunità di approvar tale regolamento, in quanto dovere del Comune è la salvaguardia della effettività e della certezza della riscossione delle entrate.

Prende la parola il Consigliere Silvio il quale dichiara che, fermo restando il diritto del contribuente a chiedere ed ottenere la rateizzazione, la prevista eliminazione dell'obbligo di fideiussione è un pericolo per la effettività della riscossione, citando il caso della società Sorgeat che ha maturato un debito enorme nei confronti del Comune.

Replica l'Assessore Calise, affermando che la garanzia per la riscossione è già prevista con la introduzione del meccanismo della decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, e che in caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Il Sindaco prende la parola per affermare che la previsione regolamentare si iscrive nella lettera della legge e che la società Sorgeat prima citata aveva maturato una esposizione debitoria di circa tre milioni di Euro in un arco di tempo pluriennale, e che per questo è stata portata in Tribunale dall'amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell'Assessore al Bilancio Dr. Giacinto Calise, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, comprensiva di regolamento che si intende letto articolo per articolo e contestualmente approvato;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Domenico Barbieri;

Acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, prot. 11439/2021 del 4.11.2021;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con il seguente risultato di votazione proclamato dal Presidente: Presenti 13, assenti 0, favorevoli 9, contrari 4, (nelle persone dei Consiglieri Domenico De Siano, Vespoli, Di Meglio e Silvio);

DELIBERA

-Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato

-Di approvare la proposta di deliberazione dell'Assessore al Bilancio Dr. Giacinto Calise, avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI", che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su invito del Presidente, che propone l'immediata eseguibilità del provvedimento, per assoluti motivi di urgenza;

EFFETTUATA la votazione di rito;

Presenti n. 13 - Assenti n. 0

CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI e n. 4 contrari (nelle persone dei Consiglieri Domenico De Siano, Vespoli, Di Meglio e Silvio),

DELIBERA

Di dichiarare ai sensi e agli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Comune di Lacco Ameno

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.**

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO CHE l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;

VERIFICATO CHE l'articolo richiamato prevede che gli enti locali possano disciplinare le entrate proprie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 792 e successivi della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020/2022) ha introdotto l'accertamento esecutivo e specifiche disposizioni che afferiscono alla rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti e utenti;

RITENUTO di dover adottare la disciplina della rateizzazione in conformità alla disciplina sopra richiamata;

VISTO, nel dettaglio quanto specificato dal citato articolo 52, che al comma 1 dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VERIFICATO che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 14/2013;

RICHIAMATI gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;

ATTESO che l'art. 36 della L. 338/2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce "*... i comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso*";

RILEVATA l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini la gestione delle entrate comunali, sia di natura tributarie che non tributaria, di competenza del Comune, al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento, e promuovere una maggior uniformità operativa;

RICHIAMATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, cosiddetto "Statuto dei diritti del contribuente", che disciplina il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti, nell'ottica della tutela dell'affidamento e della collaborazione fra gli enti impositori ed i cittadini;

RAVVISATA la necessità di individuare procedure uniformi e semplificate per la gestione delle entrate comunali, nell'ottica della trasparenza ed imparzialità delle procedure adottate dall'ente impositore, nonché in

conformità al buon andamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'attivazione delle procedure che consentono di contenere i tempi dell'istruttoria e ridurre i contrasti con i contribuenti;

ATTESO che l'Ufficio Tributi potrà provvedere ad adottare strumenti operativi rivolti alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure in genere, anche con l'invio di avvisi di pagamento al contribuente, con le scadenze e gli importi dovuti, qualora in possesso delle opportune banche dati;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

PRESO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di riscossione delle entrate di competenza comunale ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-203 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165, i quali, in attuazione al principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la bozza allegata del Regolamento generale delle entrate comunali che si intende approvare;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la proposta sopra riportata;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 28.10.2021 dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 28.10.2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

PROPONE DI DELIBERARE

- a) tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di procedere all'approvazione del regolamento generale delle entrate comunali, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della stessa, per le motivazioni che hanno condotto alla sua elaborazione, come illustrato in premessa;
- c) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi dai responsabili dei Servizi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
- d) di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa.
- e) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore al Bilancio
Dott. Giacinto Calise





OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.

**Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributario
Dott. Domenico Barbieri**

Domenico Barbieri
2021 10 28 12:41:05

CN=Domenico Barbieri
C=IT
2.5.4.4=Barbieri
2.5.4.42=Domenico

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.

**Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributario
Dott. Domenico Barbieri**

Domenico Barbieri
2021 10 28 12:41:39

CN=Domenico Barbieri
C=IT
2.5.4.4=Barbieri
2.5.4.42=Domenico

Note:

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI NELL'OTTICA DELLA SEMPLIFICAZIONE PER IL CONTRIBUENTE, DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE

La gestione delle entrate tributarie ha conosciuto nel tempo un'evoluzione radicale nel rapporto fra ente impositore e contribuente, sia per quanto attiene ai tributi erariali, sia in relazione alla fiscalità locale. Le modifiche intervenute negli ultimi anni sono state informate ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), con particolare attenzione al dettato dell'art. 10, recante "*Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente*". Ulteriori interventi riformatori sono stati introdotti ad opera del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, (cosiddetta "Riforma dei reati tributari"), con cui è stato reso applicabile anche al contenzioso sorto in ambito di tributi locali l'istituto del "reclamo-mediazione", disciplinato dal D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal richiamato decreto n. 158/2015.

Preme inoltre ricordare che a seguito delle previsioni della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), sono state introdotte interessanti novità in materia di ravvedimento operoso. Come è noto tale istituto, disciplinato dall'art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, è improntato al principio di collaborazione e della buona fede, su cui si regge il dettato del citato art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. Il legislatore aveva pensato a questo strumento per mitigare gli attriti fra gli uffici finanziari dello Stato ed i contribuenti, nel tentativo di sollecitare e promuovere sanatorie da parte dello stesso contribuente, prima dell'intervento dell'ente impositore.

Le disposizioni portate dall'art.1, comma 637, della Legge n. 190/2014 si sono poste la finalità di modificare in maniera profonda, il rapporto tra fisco ed i contribuenti, nel tentativo di superare il tipico approccio di contrasto fra le due parti, spesso poste su due piani distinti ed in contrapposizione. L'obiettivo è il raggiungimento di un nuovo atteggiamento dell'amministrazione finanziaria ispirato al principio della cooperazione, della collaborazione, ovvero della cosiddetta *tax compliance*, riproponendo esperienze già intraprese in altri Stati in cui viene incentivato l'adempimento spontaneo del contribuente, per l'assolvimento dei propri obblighi tributari e contributivi. Il perseguimento di tale risultato viene agevolato dallo snellimento burocratico e dalla semplificazione delle procedure a carico dei cittadini, stimolando gli stessi ad assumere il ruolo di parte attiva nella corretta individuazione degli obblighi fiscali. Un siffatto comportamento porterebbe senza dubbio benefici agli enti impositori in genere: non solo per lo Stato, ma anche per gli altri enti, quali il Comune, in ragione della riduzione dei tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale, nell'ottica della citata *tax compliance*.

Va infatti ricordato che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 riconosce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate proprie, sia tributarie che non tributarie, pur con i limiti che impongono di non modificare i presupposti oggettivi, l'individuazione dei soggetti passivi e di non superare l'aliquota massima fissata dal legislatore nazionale. L'ulteriore vincolo posto dalla norma richiamata attiene al rapporto con il contribuente che dovrà essere improntato alla semplificazione degli adempimenti.

Nel contesto illustrato è dunque opportuno che gli enti locali si dotino di un regolamento generale delle proprie entrate proprio per cercare di limitare, se non evitare, il contenzioso. Con il regolamento che si propone, vengono sfruttati gli istituti deflativi offerti dal legislatore.

In particolare si prende atto che ad opera delle modifiche operate dal D.L. n. 124/2019, all'art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, il ravvedimento ultrannuale è stato esteso ai tributi locali, ampliando così la platea delle fattispecie interessate dallo strumento deflativo nell'ottica di promuovere la regolarizzazione spontanea degli inadempimenti e contenere l'insorgenza delle liti tributarie. Con l'intervento ricordato il

contribuente può ora autonomamente porre rimedio ai mancati pagamenti dei tributi comunali oltre l'anno dalla violazione o dalla presentazione della dichiarazione. Peraltro, le nuove regole trovano applicazione anche per gli anni pregressi, trattandosi di una norma procedurale e, dunque, può essere efficace nei riguardi di tutte le violazioni non ancora sanate e non ancora accertate. Grazie a tale istituto, il contribuente può perfezionare il ravvedimento pagando l'imposta contestualmente a sanzioni, calcolate in base alla tempestività della sanatoria, e agli interessi al tasso legale.

Altro istituto deflativo del contenzioso è anche il reclamo mediazione, attribuito ai Comuni ad opera del D.Lgs. n. 156/2015, recante *“misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23”*. Con tale norma, è stato modificato in maniera sostanziale l'articolo 17-bis del decreto n. 546/1992, rubricato *“Il reclamo e la mediazione”*, potenziando l'istituto medesimo, con l'obiettivo di promuovere la *compliance* fra ente impositore e contribuente, rendendo lo strumento obbligatorio, anche per gli enti locali, per gli atti di accertamento fino a 50.000 euro. In conformità con la nuova previsione, è possibile eseguire un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria. Pertanto l'intento del legislatore è di evitare, anche tramite un accordo di mediazione, l'instaurarsi del contenzioso davanti al giudice tributario.

Come specificato dall'articolo 17-bis in parola, *“il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”*. Ciò significa che la proposizione dell'impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali che caratterizzano il ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione. Ne consegue che il procedimento relativo, in quanto connaturato al processo, è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso, senza necessità di istanza motivata di reclamo, come avveniva in passato.

Va altresì rimarcato che il contribuente può includere nel ricorso una proposta di mediazione, per la rideterminazione dell'importo della pretesa. Tuttavia per le controversie relative alle operazioni catastali, tale proposta potrà avere ad oggetto, ad esempio, la modifica del classamento o della rendita catastale determinati dall'Ufficio catastale.

Il reclamo/mediazione costituisce perciò l'innescò della procedura che può costituire una mera richiesta di riesame o una richiesta di mediazione: in questo secondo caso deve essere convocato il contribuente per un confronto, al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un accordo. L'avvio della mediazione può essere dato non solo dal contribuente che produce il reclamo, ma anche dallo stesso ente impositore, quando manchi una vera proposta di mediazione, sussistendone i presupposti. Solo al termine del tentativo di mediazione, non confluita nell'accordo delle parti, è possibile per il contribuente produrre il ricorso, procedendo alla costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

Dalla lettura dell'articolo 17-bis, come specificato al comma 2, emerge infatti che: *“Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo”*. Quindi la proposizione del ricorso dà avvio ad una fase amministrativa che dura 90 giorni, entro la quale deve terminare il procedimento di reclamo/mediazione. Questa fase, frapposta fra la notifica del ricorso e l'eventuale instaurazione del giudizio, ha lo scopo di esaminare il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione. Ciò per evitare che venga portata a conoscenza del giudice e venga decisa in sede stragiudiziale.

Altro istituto che consente di limitare il contenzioso è l'accertamento con adesione, mutuato dal D.Lgs. n. 218/1997, previsto per l'Agenzia delle entrate, ma applicabile anche agli enti locali, grazie all'art. 50 della Legge n. 449/1997 ed alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997.

Agli istituti ricordati si aggiunge poi l'autotutela che fornisce ampio margine di discrezionalità al funzionario responsabile del tributo.

Da ricordare poi che anche l'interpello si pone come ulteriore strumento deflativo, per il quale è stato ampliato il suo raggio di azione con la riforma operata dal D.Lgs. n. 156/2015, avente ad oggetto la "riforma del contenzioso tributario".

Agli istituti elencati va comunque aggiunto anche l'istituto dell'autotutela (ex art. 2-quater del D.Lgs. n. 564/1994), disciplinato anche dal D.M. 37/1997, benchè la sua applicazione sia del tutto discrezionale e, quindi, non obbligatoria.

Infine, si ricorda che ad opera della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) è stata disciplinata la rateizzazione dei debiti, sia di natura patrimoniale che tributaria: questo regolamento è reso conforme a tale normativa.

Da quanto illustrato, pertanto, appare evidente il tentativo del legislatore di raggiungere un accordo con il contribuente, anche se il percorso tracciato mostra connotazioni tipiche delle entrate erariali. Ciò non toglie che l'ente locale, in ragione della richiamata potestà regolamentare, possa adeguare, entro i limiti fissati dalla normativa in materia, la propria modalità di gestione alle novità che si sono succedute in ambito di controversie di natura tributaria, prevedendo specifiche situazioni a cui possano essere applicate le disposizioni vigenti, anche in relazione alle fattispecie espressamente riservate ai tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate.

La predisposizione di un regolamento delle entrate dell'ente locale che contempla le casistiche esaminate, consentirà di gestire con maggior snellezza le procedure di accertamento, semplificando le attività da svolgere, attraverso un nuovo approccio teso a favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi tributari da parte del contribuente. Le procedure che potranno essere messe in campo consentiranno da una parte di ridurre il contenzioso e, dall'altra, di riscuotere le entrate in maniera di celere e più semplice.

Il regolamento è inoltre essere integrato con la disciplina degli interessi legali e le nuove previsioni per la concessione della rateazione delle somme poste a carico dei contribuenti in sede di verifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Domenico Barbieri
2021.10.28 12:43:58

CN=Domenico Barbieri
C=IT
2.5.4.4=Barbieri
2.5.4.42=Domenico



**REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE
COMUNALI**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n.del)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento	pag.4
Art. 2 - Definizione delle entrate	pag.4
Art. 3 - Forme di gestione	pag.4
Art. 4 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali	pag.4
Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	pag.5

TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 6 - Rapporti con il contribuente	pag.5
--	-------

CAPO I RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 7 - Ravvedimento operoso	pag.5
--------------------------------------	-------

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 8 - Oggetto dell'adesione	pag.5
Art. 9 - Ambito dell'adesione	pag.6
Art. 10 - Competenza	pag.6
Art. 11 - Attivazione del procedimento	pag.6
Art. 12 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	pag.6
Art. 13 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag.6
Art. 14 - Effetti dell'invito a comparire	pag.7
Art. 15 - Svolgimento del contraddittorio	pag.7
Art. 16 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione	pag.7
Art. 17 - Esito negativo del procedimento	pag.7
Art. 18 - Modalità di pagamento	pag.7
Art. 19 - Perfezionamento dell'adesione	pag.7
Art. 20 - Effetti della definizione	pag.7
Art. 21 - Conciliazione giudiziale	pag.8

CAPO III AUTOTUTELA

Art. 22 - Esercizio dell'autotutela	pag.8
--	-------

CAPO IV SANZIONI

Art. 23 - Disposizioni sanzionatorie	pag.8
---	-------

CAPO V RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, CONTROLLO E RIMBORSI.

Art. 24 - Riscossione volontaria delle entrate tributarie	pag.9
Art. 25 - Riscossione coattiva delle entrate tributarie	pag.9
Art. 26 - Recupero stragiudiziale dei crediti	pag.12
Art. 27 - Modalità di riscossione delle entrate comunali	pag.12
Art. 28 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione	pag.12
Art. 29 - Attività di verifica e controllo	pag.12
Art. 30 - Pagamenti Rateali	pag.12
Art. 31 - Ammissione al beneficio della rateizzazione	pag.13
Art. 32 - Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione	pag.13
Art. 33 - Modalità di rateizzazione	pag.13
Art. 34 - Interessi sulle somme rateizzate	pag.14
Art. 35 - Rimborsi e compensazione	pag.14
Art. 36 - Interessi	pag.14

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 37 - Accertamento delle entrate extratributarie	pag.14
Art. 38 - Rimborsi delle entrate extratributarie	pag.14
Art. 39 - Riscossione volontaria delle entrate extratributarie	pag.15



Art. 40 - Riscossione coattiva delle entrate extratributarie
Art. 41 - Esercizio dell'autotutela
Art. 42 - Contenzioso tributario

pag.15
pag.15
pag.16

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Norme di rinvio
Art. 44 - Entrata in vigore

pag.16
pag.16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da specifico regolamento. In tal caso questi non potrà contenere disposizioni in contrasto con i principi generali e con le norme di disciplina degli Istituti deflattivi del contenzioso contenute nel presente regolamento.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti da altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- le entrate tributarie;
- le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico;
- le entrate derivanti concessione di spazi pubblicitari
- le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- le entrate derivanti da canoni d'uso;
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- le entrate derivanti da sanzioni amministrative
- le entrate derivanti da oneri concessori
- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
- le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti;

Art. 3

Forme di gestione

1. le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione saranno individuate tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.

2. Le attività di gestione dei tributi sono esercitate in economia, anche avvalendosi di servizi di supporto svolti da parte di società esterne, fatta salva la facoltà di avvalersi dei concessionari per la riscossione ai sensi del D.P.R. 43/1998 per la sola riscossione coattiva.

3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

4. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

Art. 4

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Per i tributi di competenza dell'Ente è designato, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

2. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai

sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

3. In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente per la riscossione e/o altra Società di Riscossione e ne controlla la gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.

4. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini;

dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 5

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo al funzionario responsabile, per le entrate proprie dei procedimenti di loro competenza o di cui sia stata affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione.

TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 6

Rapporti con il contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

2. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

3. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

CAPO I RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 7

Ravvedimento operoso

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, modificato dalla Legge del 30/12/2020 n. 178 Articolo 1, in tema di ravvedimento, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso anche oltre il termine di un anno, in tutte le ipotesi contemplate dal suddetto articolo alle lett. b) e c) a condizione che la violazione non sia stata già accertata dall'Ufficio tributario e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 8

Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo disciplina l'Accertamento con Adesione sulla base dei criteri e dei principi stabiliti D.Lgs. 218/1997.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.Lgs. 218/1997.

Art. 9

Ambito dell'adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 10

Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Art. 11

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento, compresa la possibilità di emettere inviti a comparire ai sensi del comma 1 bis dell'art. 5 del D.Lgs 218/97;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 25.

Art. 12

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera Raccomandata o PEC, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata. Nella lettera sono indicati:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorieta.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Art. 13

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
3. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
4. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato in forma scritta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa ovvero respinge la stessa qualora non sussista incertezza della base imponibile.

Art. 14

Effetti dell'invito a comparire

1. Il procedimento si avvia con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 15

Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
3. Nell'esercizio del potere di autotutela dell'ente, il Responsabile dell'ufficio tributi può disporre la proroga del termine di sospensione di cui all'art. 26, comma 1, fino ad un massimo di 180 giorni.

Art. 16

Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 17

Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 28 e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 18

Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, è consentito il pagamento rateale secondo la disciplina prevista dal presente regolamento in materia di dilazione di pagamento. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
3. La rateizzazione viene concessa dal Funzionario Responsabile del Tributo, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale di ogni rata, il contribuente deve consegnare al comune, entro 10 giorni dal versamento, l'attestazione di versamento nonché l'eventuale documentazione afferente alla garanzia prestata.
5. Il mancato versamento di tre rate, anche non consecutive, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con immediata escussione della garanzia per un importo pari al debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Art. 19

Perfezionamento dell'adesione

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata definita con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione da parte del Responsabile e del contribuente.
2. In caso di dilazione il perfezionamento avviene con il pagamento della prima.
3. Acquisite le quietanze di versamento dell'intero importo dovuto, l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione sottoscritto.

Art. 20

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data della medesima.

3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla legge.

Art. 21

Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

2. Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

CAPO III AUTOTUTELA

Art. 22

Esercizio dell'autotutela

1. Il Responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

2. Il Responsabile del tributo può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del Responsabile di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. Costituiscono ipotesi di illegittimità dell'atto:

- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti
- mancanza di documentazione successivamente sanata
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale
- vi è pendenza di giudizio
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza

5. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento dovrà essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza tenuto conto della giurisprudenza consolidata in materia;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costi di soccombenza;
- e) costo dei carichi di lavoro interni.

6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

CAPO IV SANZIONI

Art. 23

Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie contenuta nel D.Lgs. 472 nonché nei DD. Lgss. n. 471, art 13, e n. 473, artt. da 11 a 14. In particolare, si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione della sanzione;

- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
 - f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
 - g) il ravvedimento;
 - h) il procedimento di irrogazione;
 - i) la tutela giurisdizionale;
 - l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
 - m) misure cautelari;
 - n) sospensione dei rimborsi e compensazione.
2. Se la sanzione riguarda l'omesso o il ritardato versamento di un tributo o di una parte di esso, si applicano le previsioni dell'Art. 13 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 471,
3. Qualora la sanzione irrogata sia collegata al tributo cui si riferisce, essa viene irrogata con l'avviso di accertamento o rettifica, a norma dell'art. 17, D.Lgs. 472/97 (Irrogazione immediata).
4. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in apposito atto deliberativo a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D.Lgs. 472/97, con l'osservanza del procedimento disciplinato dall'art. 16 dello stesso Decreto.
5. Si applica l'art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

CAPO V RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, CONTROLLO E RIMBORSI.

Art. 24

Riscossione volontaria delle entrate tributarie

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie avviene secondo le specifiche norme di disciplina ovvero, in carenza mutuando le disposizioni delle entrate non tributarie di cui al presente regolamento.
2. Non sono in ogni caso dovuti importi inferiori ad € 12,00 qualora corrisponda ad una autonoma obbligazione tributaria annuale.
3. Non si procede ad emissione di provvedimenti di accertamento, comprensivi di sanzioni e interessi, inferiori ad € 12,00, salvo che si tratti di violazioni ripetute degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.
4. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'€ per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 25

Riscossione coattiva delle entrate tributarie

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
5. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Gli atti di cui al comma 5 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo

idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
8. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
9. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
10. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
11. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
12. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
13. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
14. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Lacco Ameno, in proprio o con il supporto di avvocati e/o di studi legali;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
15. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
16. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
17. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.
18. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

19. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

20. È facoltà del Funzionario responsabile del tributo, del Responsabile dell'entrata patrimoniale o del soggetto affidatario della riscossione forzata, in caso di sospetto pericolo di insolvenza, richiedere una polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.
21. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
22. L'importo della prima rata deve essere versato entro il giorno quindici del mese successivo al ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono il giorno quindici di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
23. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
24. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
25. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
26. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 19, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
27. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
28. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 19, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
29. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
30. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
31. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
32. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui ai commi 6 e 9, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 26

Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, ai sensi delle norme vigenti e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 27

Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:
 - tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite modello F24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
 - tramite la piattaforma digitale pagoPA;
 - tramite bonifico bancario /postale sul conto corrente indicato dall'Ente.
2. Le entrate non tributarie sono rimosse:
 - tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite la piattaforma digitale pagoPA;
 - tramite bonifico bancario /postale sul conto corrente indicato dall'Ente.
3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Art. 28

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del Responsabile del Servizio interessato, previa verifica del Responsabile del servizio Finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 29

Attività di verifica e controllo

1. Con l'attività di accertamento e di rettifica il Funzionario responsabile, con la collaborazione dell'ufficio, in relazione alle singole entrate effettua il controllo dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni o denunce, della rispondenza di queste alla consistenza reale della base di commisurazione o della base imponibile, emettendo, ove necessario, i provvedimenti atti al recupero delle somme dovute, nei termini decadenziali e prescrittivi previsti dalle singole leggi.
2. Gli atti sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio e, per i Tributi ove è prevista la figura, dal Responsabile del tributo.
3. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, La sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi.

Art. 30

Pagamenti Rateali

1. Il contribuente che si trova nelle condizioni di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributarie può chiedere forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti.

2. La ripartizione in rate può essere concessa, secondo le modalità del successivo art. 33 per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti emessi dopo l'approvazione del presente regolamento, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:

- avvisi o solleciti di pagamento comunque denominati relativi ad entrate extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
- avvisi o solleciti di pagamento comunque denominati relativi ad entrate tributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
- comunicazione del Ravvedimento operoso da parte del Contribuente moroso.

3. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile dell'entrata, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

Art. 31

Ammissione al beneficio della rateizzazione

1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ai debiti di importo superiore ad **Euro 300,00** in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del soggetto di cui al comma 3 del precedente articolo.

2. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente alla gestione dell'entrata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione.

3. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b. motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore;
- c. estremi dell'avviso o sollecito di pagamento da cui scaturisce il debito;
- d. comunicazione del Ravvedimento operoso da parte del Contribuente moroso.
- e. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 33;

4. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine che verrà indicato, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.

5. È facoltà del Funzionario responsabile del tributo o del Responsabile dell'entrata patrimoniale, in caso di sospetto pericolo di insolvenza, richiedere una polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.

Art. 32

Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. Il soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 30 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione.

2. Il provvedimento, in caso di accoglimento delle domande, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

Art. 33

Modalità di rateizzazione

1. Il piano di ammortamento è di regola a rate costanti. Su richiesta del contribuente, è possibile concordare delle rate di importo maggiore nei mesi da maggio ad ottobre e di conseguenza delle rate di importo minore nei mesi da novembre ad aprile. La prima rata scade il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

2. La durata del piano rateale non può eccedere i **24 (ventiquattro)** mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad **Euro 50,00 (cinquanta/00)**. Dalla data di scadenza dell'ultima rata fino al successivo eventuale termine di decadenza, fissato da norme statali, per la notificazione del titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva, devono intercorrere, in ogni caso, almeno sei mesi.

3. Ad una nuova rateizzazione di massimo 24 mesi si potrà accedere solo se è richiesta per un Tributo diverso da quello già oggetto di una rateazione ancora non conclusa.

4. Il contribuente ammesso alla rateizzazione in caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, decadrà dal beneficio. La decadenza dal beneficio sarà automatica e contestuale al mancato pagamento della terza rata e

l'importo dovuto, maggiorato di interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.

Art. 34

Interessi sulle somme rateizzate

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, maggiorato di due punti.
2. Gli interessi sono calcolati dal giorno di scadenza del tributo dovuto e fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art. 35

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. E' ammessa la compensazione tra somme a credito e a debito previa istanza da inoltrare all'ufficio competente che procederà ad autorizzare l'operazione di compensazione.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00.

Art. 36

Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorato di due punti, con maturazione giorno per giorno.
2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su istanza del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 37

Accertamento delle entrate extratributarie

1. L'entrata è accertata, dai Responsabili di cui all'art.4, quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito e fissare la scadenza (diritto giuridico alla riscossione).
2. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano tempestivamente il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della concessione di dilazioni di pagamento si applica, per quanto compatibile, quanto disposto dall'Art. 31.

Art. 38

Rimborsi delle entrate extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione(ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari

6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
7. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno è inferiore ad € 12,00.

Art. 39

Riscossione volontaria delle entrate extratributarie

1. La riscossione volontaria delle entrate extratributarie avviene secondo le specifiche norme di disciplina ovvero, in carenza mutuando le disposizioni delle entrate tributarie di cui al presente regolamento.
2. Non sono in ogni caso dovuti importi inferiori ad € 12,00 qualora corrisponda ad una autonoma obbligazione tributaria.
3. Non si procede ad emissione di provvedimenti di accertamento, comprensivi di sanzioni e interessi, inferiori ad € 12,00, salvo che si tratti di violazioni ripetute degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.
4. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'€ per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi..
L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 40

Riscossione coattiva delle entrate extratributarie

1. La riscossione coattiva delle entrate extratributarie può avvenire mediante affidamento all'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, oppure mediante affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, direttamente dal Comune di Lacco Ameno, in proprio o con il supporto di avvocati e/o studi legali, i quali la effettuano con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, avvalendosi delle disposizioni di cui al RD. 639/1910, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/1973.
2. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di cui al RD 639/1910 sono poste a carico del debitore le spese di procedura in conformità a quanto previsto dal DM 21/11/2000 in quanto compatibili e senza aggravio di spese per il debitore rispetto allo strumento del ruolo.
3. Non si procede con le attività di riscossione coattiva qualora il debito, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia inferiore ad € 16,00.
4. I pagamenti delle somme dovute devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi.
5. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 41

Esercizio dell'autotutela

1. Il Responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona
 - evidente errore logico o di calcolo
 - errore sul presupposto
 - doppia imposizione
 - mancata considerazione di pagamenti
 - mancanza di documentazione successivamente sanata
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale
 - vi è pendenza di giudizio
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 42

Contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
5. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione.

Comune di Lacco Ameno

Città di Metropolitana di Napoli

Verbale n° 32 del 03.11.2021

Parere dell' Organo di Revisione Contabile

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.**

Il sottoscritto Dott. Luigi Giuseppe Ivan Imperato, Organo di Revisione Contabile del Comune di Lacco Ameno (NA), nominato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 12 Giugno 2020,

Premesso che

- il predetto documento contabile, corredato dei relativi atti, è stato trasmesso all' Organo di Revisione contabile, a mezzo Pec in data 28/10/2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

PREMESSO CHE l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;

Page 1

VERIFICATO CHE l'articolo richiamato prevede che gli enti locali possano disciplinare le entrate proprie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 792 e successivi della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020/2022) ha introdotto l'accertamento esecutivo e specifiche disposizioni che afferiscono alla rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti e utenti;

RITENUTO di dover adottare la disciplina della rateizzazione in conformità alla disciplina sopra richiamata;

VISTO, nel dettaglio quanto specificato dal citato articolo 52, che al comma 1 dispone: "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 14/2013;

RICHIAMATI gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;

ATTESO che l'art. 36 della L. 338/2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce "... i comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso";

RILEVATA l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini la gestione delle entrate comunali, sia di natura tributarie che non tributaria, di competenza del Comune, al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento, e promuovere una maggior uniformità operativa;

RICHIAMATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, cosiddetto "Statuto dei diritti del contribuente", che disciplina il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti, nell'ottica della tutela dell'affidamento e della collaborazione fra gli enti impositori ed i cittadini;

Parere dell'Organo di Revisione contabile sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione del regolamento generale delle Entrate Comunali.

E
COMUNE DI LACCO AMENO
COMUNE DI LACCO AMENO
Protocollo N. 0011439/2021 del 04/11/2021

RAVVISATA la necessita di individuare procedure uniformi e semplificate per la gestione delle entrate comunali, nell'ottica della trasparenza ed imparzialità delle procedure adottate dall'ente impositore, nonché in conformità al buon andamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'attivazione delle procedure che consentono di contenere i tempi dell'istruttoria e ridurre i contrasti con i contribuenti;

ATTESO che l'Ufficio Tributi potrà provvedere ad adottare strumenti operativi rivolti alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure in genere, anche con l'invio di avvisi di pagamento ai contribuenti, con le scadenze e gli importi dovuti, qualora in possesso delle opportune banche dati;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

PRESO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di riscossione delle entrate di competenza comunale ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-203 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165, i quali, in attuazione al principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che;

Pag.2

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la bozza allegata del Regolamento generale delle entrate comunali che si intende approvare;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la proposta sopra riportata;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Domenico Barbieri;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Conclusioni

Il Revisore Unico, sulla base degli atti proposti, per quanto di propria competenza,

esprime parere favorevole

alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale dell'approvazione del regolamento generale delle Entrate Comunali.

Con il rilascio del presente parere il Revisore Unico assolve all'obbligo di cui all'articolo 239 del T.U.E.L.


Il presente verbale si compone di n.3 pagine.

Pag. 3

Caserta, li. 03/11/2021

L'Organo di Revisione Contabile

Dott. Luigi G.I. Imparato -



COMUNE DI LACCO AMENO
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 39 del 18.11.2021

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.TO Dante De Luise

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Andrea Pettinato

La presente deliberazione è stata registrata al n. 287 del registro delle pubblicazioni in data **22.11.2021** per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lacco Ameno, lì 22.11.2021

F.TO Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione su conforme dichiarazione del messo è stata affissa all'Albo, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partire dal **22.11.2021**;
- è stata comunicata, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Lacco Ameno, lì 22.11.2021

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Andrea Pettinato

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lacco Ameno, lì 22.11.2021

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Pettinato

Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **18.11.2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data _____

Lacco Ameno, lì 22.11.2021

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Andrea Pettinato